

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DELLE LAUREE DI I LIVELLO EX DM 270

(approvate dal Consiglio della Scuola di Economia e Management del 20.06.2017 e successiva integrazione 22.05.2018)

Articolo 1. Costituzione della Commissione della prova finale

1. La Commissione della prova finale di laurea di primo livello nei corsi di studio della Scuola di Economia e Management (di seguito la "Scuola") è composta dal Presidente del Corso di Laurea o da un suo delegato, che svolge il ruolo di Presidente della Commissione; da tutti i docenti che hanno svolto il ruolo di tutor per la verifica dell'elaborato scritto dei candidati ammessi alla sessione di Laurea e da eventuali ulteriori membri indicati dal Presidente del Corso di Laurea.

2. La Commissione, nominata dal Presidente della Scuola, è validamente costituita con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi membri, di cui la maggioranza siano docenti di ruolo dell'Università di Firenze.

3. Ai fini della discussione degli elaborati presentati dai candidati, la Commissione può decidere di articolarsi in sotto-commissioni di cui, per ogni candidato, fa parte di diritto il relativo docente tutor.

4. La Commissione, riunita in seduta plenaria e validamente costituita ai sensi del comma 2, acquisito l'eventuale parere della sotto-commissione che ha svolto la discussione con il candidato, attribuisce la valutazione della prova finale e quindi determina il voto di laurea del candidato, procedendo contestualmente alla sua proclamazione.

5. Il titolo di laurea risulta attribuito nella data in cui la Commissione procede alla proclamazione dei candidati che abbiano superata la prova finale con esito positivo.

Articolo 2. Criteri di definizione del voto finale di laurea

1. Il voto finale di laurea è calcolato in centodecimi.

Il voto minimo per l'assegnazione del titolo è 66/110, il voto massimo è 110/110, eventualmente qualificato con "lode". La lode può essere proposta dal docente-tutor quando lo studente che raggiunga il voto di 110 abbia anche conseguito un «voto di presentazione» (v. comma 2, punto a. del presente articolo) pari o superiore a 104,500 e il suo elaborato per la prova finale sia valutato come degno del massimo punteggio (v. comma 2, punto d. del presente articolo).

La lode è assegnata su parere unanime della Commissione.

2. Il voto di laurea è calcolato sommando le seguenti componenti:

a. Voto di presentazione

Il voto di presentazione è calcolato come la media dei voti conseguiti nelle singole valutazioni di profitto (esami valutati in trentesimi) ponderati con i corrispondenti crediti formativi. Il voto così calcolato è trasformato in centodecimi ed è aumentato di 1/3 di punto arrotondato al millesimo (0,333), per ogni lode conseguita. In caso di esami integrati sostenuti in moduli separati la lode sarà computata solo se conseguita in tutti i moduli.

b. Punteggio aggiuntivo per la produttività in itinere (da 0 a 3 punti)

Il punteggio per la produttività è calcolato sulla base dei CFU maturati in ognuno degli anni solari successivi all'anno di immatricolazione in cui lo studente sia stato iscritto ad uno dei Corsi di Laurea della Scuola in qualità di studente "regolare" ed è attribuito a tutti i candidati che si laureino entro il secondo anno fuori corso.

Per ognuno degli anni solari in cui il candidato è stato iscritto come studente “regolare” gli saranno riconosciuti:

- 0 (zero) punti se ha maturato meno di 20 CFU
- 0,5 (mezzo) punto se ha maturato tra 20 e 39 CFU
- 1 (uno) punto se ha maturato 40 o più CFU.

Se il candidato, nell’ultimo anno solare di iscrizione in regola, non ha potuto maturare almeno 40 CFU perché il numero di CFU ancora da sostenere era inferiore a detta soglia, gli sarà comunque riconosciuto 1 punto per la produttività.

Se il candidato si laurea in anticipo rispetto ai tre anni previsti, non iscrivendosi al terzo anno di corso, gli sarà comunque assegnato un ulteriore punto per la produttività come se avesse maturato più di 40 CFU al terzo anno.

Se lo studente è o è stato iscritto part-time il calcolo sarà effettuato equiparando due anni di iscrizione part-time ad un anno di iscrizione regolare.

Nel caso in cui il candidato abbia effettuato nel corso della sua carriera un “passaggio” di corso (ingresso in uno dei Cds della Scuola provenendo da un Cds dello stesso Ateneo) valgono le seguenti regole:

- i. Se nel passaggio lo studente viene iscritto il primo anno di corso non avendo raggiunto il minimo dei CFU necessari per essere iscritto al secondo anno, i CFU convalidati non saranno conteggiati ai fini della produttività;
- ii. Se nel passaggio lo studente viene iscritto al secondo o al terzo anno di corso, i CFU maturati negli anni precedenti e convalidati saranno conteggiati imputandoli all’anno solare in cui sono stati effettivamente maturati, potendo quindi essere considerati solo quelli maturati rispettivamente nell’anno solare precedente o nei due anni solari precedenti.

Nel caso di recuperi di carriera o abbreviazioni di corso non vengono conteggiati gli esami convalidati o dispensati ma soltanto gli esami sostenuti in qualità di studente iscritto in regola.

Nel caso in cui il candidato abbia effettuato nel corso della sua carriera un “trasferimento” in ingresso (ingresso in uno dei Cds della Scuola o di altre Scuole provenendo da un Cds di altro Ateneo), ai fini del calcolo del punteggio per la produttività non saranno presi in considerazione i CFU convalidati.

c. Punteggio aggiuntivo per la rapidità (da 0 a 2 punti)

Il punteggio per la rapidità nella conclusione del corso di studi è calcolato nel modo seguente:

- 2 (due) punti se il candidato sostiene la prova finale entro l’anno solare (31 dicembre) del III anno di iscrizione in regola;
- 1 (uno) punto se il candidato sostiene la prova finale entro il mese di aprile (30 aprile) successivo;
- 0 (zero) punti se il candidato sostiene la prova finale in data successiva alla precedente.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di rapidità

- i. Se lo studente è o è stato iscritto part-time, i termini di conseguimento dei punti per la rapidità, sono spostati in avanti di un anno, rispetto a quelli stabiliti per gli studenti iscritti normalmente, per ogni due anni di iscrizione come studente part-time;
- ii. Se lo studente ha effettuato il passaggio o il trasferimento, il conteggio terrà conto dell’anno di corso a cui è stato ammesso per cui, qualora venga ammesso, ad esempio al 2° anno di corso, il calcolo decorrerà dall’anno precedente;
- iii. Se lo studente è immatricolato per una abbreviazione di corso o per un recupero di carriera, non verranno riconosciuti punti per la rapidità.

d. Punteggio per la prova finale (da 1 a 3 punti)

Il punteggio attribuito dalla Commissione in sede di prova finale è attribuito in considerazione della qualità dell'elaborato presentato dal candidato e dalla sua discussione e avrà il seguente ambito di variazione: 1 (uno) = sufficiente, 2 (due) = buono, 3 (tre) = ottimo.

Ai sensi dell'art.1 del presente regolamento, nel caso la discussione sia stata svolta di fronte ad una sua sotto-commissione di cui fa parte il docente-tutor che ha seguito il candidato nella redazione dell'elaborato, la Commissione riunita in seduta plenaria dovrà tenere conto delle proposte formulate dalla sotto-commissione.

3. Il voto di Laurea è determinato dapprima sommando le quattro componenti individuate al secondo comma del presente articolo e procedendo successivamente ad arrotondare il valore così ottenuto per eccesso o per difetto all'intero più vicino.

Articolo 3. Criteri di definizione del voto finale di laurea per il Corso di laurea in Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti

1. Il voto finale di laurea per il Corso di laurea in Sviluppo Economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti viene calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 2, cui viene aggiunto un ulteriore criterio: Punteggio per l'impegno intenso e la partecipazione brillante all'attività di tirocinio.

2. Il punteggio per il tirocinio è attribuito dalla commissione di accreditamento su proposta del tutor accademico di tirocinio, sulla base di un motivato giudizio di rendimento formulato su apposito verbale e può variare da 0 a 3 punti come segue:

- 0 (zero) punti se il candidato sostiene un tirocinio di durata pari o superiore a 240 ore e considerato dalla apposita commissione di accreditamento come sufficiente;
- 1 (uno) punti se il candidato sostiene un tirocinio di durata pari o superiore a 240 ore e considerato dalla apposita commissione di accreditamento come buono;
- 2 (due) punti se il candidato sostiene un tirocinio di durata pari o superiore a 240 ore e considerato dalla apposita commissione di accreditamento come ottimo;
- 3 (tre) punti se il candidato sostiene un tirocinio di durata pari o superiore a 240 ore e considerato dalla apposita commissione di accreditamento come eccellente.

3. Il punteggio totale sommando i punti derivanti dai criteri b) e c) del comma 2 dell'articolo 2 (Punteggio aggiuntivo per la produttività in itinere e Punteggio aggiuntivo per la rapidità) e l'eventuale punteggio per l'impegno intenso e la partecipazione brillante all'attività di tirocinio non potrà in ogni caso essere superiore a 5 (cinque) punti.